SENTENZA N.523/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai nn. **73755** e **73756** R.G., introdotti con distinti ricorsi depositati in data 4.11.2022 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis) n. 1, entrambi rapp.ti e difesi, giuste procure in atti, dagli avv.ti Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Napoli, via G. Verdi n. 18 (pec: francescopaoloragozini@avvocatinapoli.legalmail.it; davidevivenzio@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino, del 23.1.2023 (rep. n. 37590 – raccolta n. 7131), dall'avv. Vincenzo Di Maio ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Medina n. 61

presso l'Avvocatura Regionale (pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it);

Esaminati il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS relativamente al giudizio n. 73756 con memoria depositata il 26.4.2023.

FATTO

Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno adito questo Giudice chiedendo l'accertamento della irripetibilità degli indebiti loro contestati (omissis)per euro 42.636,53 con lettera INPS del 6.6.2022 per somme percepite dall'1.11.2018 al 30.6.2022 e (omissis) per euro 30.262,08 con lettera INPS del 4.4.2022 per somme percepite dall'1.11.2018 al 30.4.2022) relativamente alla pensione di reversibilità (omissis) nella quota del 60%) e ((omissis) nella quota del 20%) con riferimento al trattamento d'inabilità della dante causa Massa Teresa (deceduta), unitamente alla restituzione delle trattenute *medio tempore* applicate.

Al riguardo, hanno rappresentato quanto segue:

(omissis) di essere contitolare della quota del 60% della pensione di reversibilità, in qualità di coniuge superstite, e (omissis), in qualità di figlio, di risultare destinatario

della quota pari al 20% del trattamento di inabilità di cui godeva la madre in vita.

Lamentano l'applicazione ad opera dell'INPS di trattenute sulla pensione di reversibilità in godimento a partire dall'anno 2022 mediante procedure di recupero attivate per sforamento dei limiti reddituali al cumulo con altri redditi (omissis) nonché per essere (omissis) risultato dall'1.11.2018 studente universitario fuori corso.

Per tali motivi, l'Ente previdenziale ha provveduto a rideterminare l'esatto importo del trattamento di reversibilità applicando i limiti di cumulabilità con i redditi dei beneficiari di cui all'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 con riduzione della prestazione lorda nella misura del 50%.

In sede amministrativa, gli interessati hanno contestato le promosse azioni di recupero degli indebiti sottolineando di non avere determinato in alcun modo l'errore di calcolo commesso dall'INPS, avendo al contrario compiutamente assolto ad ogni onere comunicativo ed informativo con percezione in buona fede delle somme erogate.

Con comparsa del 26.4.2023, nel costituirsi unicamente per il giudizio 73756, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso affermando la non debenza di una parte dei

corrisposti importi in ragione della decadenza dal beneficio della non decurtabilità per fuori corso e sforamento dei limiti reddituali al cumulo con altri redditi, tenuto conto della insussistenza di uno stato di buona fede in favore delle parti ricorrenti.

All'odierna udienza, l'avv. Francescopaolo Ragozini per il ricorrente, dopo avere chiesto la riunione dei giudizi, ha concluso come in atti, richiamandosi alle argomentazioni ivi contenute, censurando, tra le altre cose, l'erronea ed incompleta applicazione, a cura dell'INPS, dell'art. 41 l. n. 335/1995. L'avv. Gianluca Tellone, per l'Istituto previdenziale, nel riportarsi alle proprie difese, ha concluso come in atti.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

In via preliminare, si dispone la riunione dei giudizi nn. 73755 e 73756 per motivi di continenza ed economia processuale.

Venendo al merito, occorre scrutinare la *vexata quaestio* della ripetibilità o meno degli importi pensionistici di reversibilità indebitamente corrisposti dall'INPS in caso di superamento dei limiti fissati al cumulo con altri redditi ed in presenza di un figlio fuori corso universitario.

La pretesa restitutoria dell'INPS si fonda sulla menzionata previsione dell'art.1, comma 41, l. n 335/95 ai sensi della quale la pensione di reversibilità non è soggetta ad alcuna decurtazione se il coniuge superstite ha un reddito Irpef fino a tre volte l'importo del trattamento minimo INPS, mentre subisce una decurtazione nella misura rispettivamente del 25%, del 40% o del 50% (importo già ridotto al 60% rispetto alla pensione del coniuge) se il pensionato percepisce redditi di qualsiasi natura che eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo INPS.

Dalla documentazione in atti, si evince che (omissis) è titolare di redditi da pensione diretta di importo compreso fra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS, sicché alla ulteriore pensione di reversibilità di cui risulta beneficiario si sarebbe dovuta applicare l'indicata riduzione di legge.

Oltre a ciò si consideri la circostanza che dall'1.11.2018 il figlio, (omissis) è risultato essere studente universitario fuori corso per le quote di contitolarità della pensione di reversibilità come emerge dal tenore testuale della lettera di indebito del 6.6.2022: "*Si comunica che sull'iscrizione in oggetto è scaturito un debito di euro 42.636,53, per somme pagate ma non dovute dall'01.11.2018 al 30.04.2022, per applicazione*

della tabella F della legge 335/95, in quanto è decaduto il beneficio della non decurtabilità per fuori corso di suo figlio Giacinto dall'01.11.2018".

Sebbene prima del 2018 l'INPS non avesse applicato alcuna trattenuta, (omissis) non poteva non rendersi conto che la percezione dei redditi da pensione diretta unitamente alla situazione di fuori corso del figlio Giacinto implicassero il ricalcolo in riduzione della pensione di reversibilità in godimento, ciò escludendo qualsivoglia stato di buona fede per il mancato adempimento da parte degli stessi di specifici obblighi informativi in favore dell'Ente previdenziale.

Del resto, sia il dolo che la colpa grave, nella duplice forma commissiva ed omissiva, operano oltre che nella fase di formazione della volontà negoziale anche nella successiva fase esecutiva, concernendo un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, sconosciuto all'Ente debitore, titolare passivo di innumerevoli rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale di tutti i creditori, senza la puntuale e circostanziata collaborazione di ciascuno di essi. Pertanto, configura comportamento doloso e/o gravemente colposo, *ex se* incompatibile con qualsivoglia stato di buona fede, il mero silenzio dei percettori di un

beneficio previdenziale se in grado di indurre in errore l'Ente previdenziale, qualora sui medesimi gravino puntuali obblighi informativi indispensabili ai fini della corretta liquidazione della prestazione patrimoniale, non essendo, per contro, necessaria alcuna positiva e fraudolenta condotta ingannatoria.

Trattasi di quanto accaduto nella vicenda in esame ove gli odierni ricorrenti hanno taciuto o non adeguatamente evidenziato circostanze ed elementi nella loro piena disponibilità (tra cui la titolarità da parte di (omissis) di altra pensione – diretta - e l'intervenuto fuori corso a partire dall'1.11.2018 di (omissis)), decisivi ai fini dell'esatta liquidazione del trattamento di spettanza, lucrando per effetto del proprio inadempimento un vantaggio economico non dovuto.

La situazione descritta non può che escludere qualsivoglia stato di buona fede con la conseguenza che le somme corrisposte in eccesso pari ad euro 42.636,53 in favore di (omissis) ed euro 30.262,08 a beneficio di (omissis) risultano essere incondizionatamente ripetibili ad opera dell'Istituto previdenziale. Né in senso contrario può invocarsi la comunicazione trasmessa all'INPS nell'anno 2015 da (omissis) laddove il fuori corso universitario di quest'ultimo, da cui scaturisce l'indebito, riguarda il periodo dal 2018 al 2022.

Per tutti motivi illustrati, i proposti ricorsi riuniti devono essere respinti in quanto infondati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'INPS e a carico delle parti ricorrenti, nella misura complessiva di euro 500,00

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, nella persona del Giudice Unico dott. Gabriele Pepe, definitivamente pronunciando:

1. Respinge i ricorsi riuniti;

2. Condanna le parti soccombenti al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale